

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 25 settembre 1890, *Ric. Semeria c. Giunta prov. amm. di Porto Maurizio*.

Elezioni amministrative — Schede — Indicazioni necessarie alla designazione dei candidati — Età (L. com. prov., art. 74, 81).

La disposizione dell'art. 74 della legge com. e prov. è diretta unicamente a limitare sotto pena di nullità le aggiunte non necessarie, che l'elettore può a suo talento scrivere o non scrivere sulla scheda, e non riguarda il nome dei candidati con le qualifiche necessarie a distinguerlo da altri, secondo le designazioni contenute nelle liste. (1)

Conseguentemente, essendo nelle liste indicata anche la data della nascita di ciascun elettore, debbono ritenersi conformi alle medesime, e perciò valide, le schede contenenti l'indicazione dell'età del candidato, aggiunta allo scopo di distinguerlo da altro elettore omonimo, con la stessa paternità, e di precisare così la volontà del votante. (2)

La Sezione, ecc. — Attesochè i ricorrenti affermano non aver alcun obbligo di provare, nè si accingono a farlo, che l'aggiunta dell'età al nome del candidato fosse effettivamente voluta, nel caso concreto, al preciso scopo di riconoscimento dei votanti, ma sostengono unicamente che lo scopo del riconoscimento è insito nel fatto, senza bisogno di altre prove, essendo questo vietato dagli art. 74 ed 81 della vigente legge comunale a pena di nullità.

Attesochè assurdo veramente sarebbe il solo supporre che il legislatore, vietando qualsiasi indicazione oltre quelle da lui letteralmente permesse all'art. 74 della legge suddetta, avesse inteso di privare del diritto di eleggibilità quegli elettori, cui non fosse dato di indicare se non in modo diverso da quello espresso nell'articolo surriferito.

E se l'art. 74 dovesse intendersi siccome lo intendono i ricorrenti, sarebbe difficile salvare da una contraddizione il legislatore nelle disposizioni dello stesso art. 81, cioè fra lo annullamento delle schede nelle quali l'elettore ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'art. 74, e lo annullamento dei nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto.

Attesochè peraltro la verità sia che la legge non contiene disposizioni assurde, nè il legislatore si è contraddetto.

Attesochè infatti, esaminando attentamente il citato art. 74, non è arduo il vedere che il legislatore disponendo coll'ultimo capoverso come segue: « l'elettore *può aggiungere*, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e la indicazione di uffici sostenuti », non parla dei nomi dei candidati se non per semplice inciso, cioè come un presupposto necessario a cui certamente non si riferiscono le parole *può aggiungere*, trattandosi di indicazione assolutamente indispensabile. Quindi è evidente che la disposizione principale (perchè a questa sola si riferisce la parola *può*, con la quale incomincia il capoverso) è diretta unicamente a limitare sotto pena di nullità le aggiunte non necessarie, che l'elettore avrebbe potuto a suo piacimento scrivere o tralasciare nella sua scheda.

Dal che si raccoglie che coll'inciso dell'art. 74 di cui sopra, il legislatore non mirò a disciplinare la parte riflettente i nomi dei candidati; egli l'accennò semplicemente come cosa sottointesa e notoria. E bene a ragione; imperocchè tutta la parte che si riferisce ai nomi degli elettori e a quanto altro si rende necessario a distinguere un elettore da un altro, era stata già trattata da lui in altri precedenti luoghi della legge, dai quali chiaramente si rileva ancora che cosa il legislatore era solito comprendere nella espressione compendiosa e persuntoria « i nomi degli elettori ».

Ed invero, le disposizioni concernenti i nomi, e quanto altro tende a distinguere un elettore da ogni altro, sono contenute negli art. 39 e 34 della legge in esame.

L'art. 39 dispone: « Le liste debbono contenere in ordine alfabetico il cognome, il nome, e la paternità di tutti gli elettori del Comune, con le indicazioni di cui all'art. 34, cioè il luogo e la data della nascita, il domicilio e residenza nel Comune, e i titoli in virtù dei quali è fatta l'iscrizione ».

E che nel linguaggio del legislatore sotto la generica espressione di « nomi degli elettori » s'intendano compresi non solo i nomi e cognomi puri e semplici, ma anche la qualità e circostanze indicate negli art. 34 e 39 surriferiti, ce ne rende certi l'art. 45 della legge stessa, ove si legge: « Le liste approvate dal Consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 15 marzo, e restano affisse all'albo pretorio fino al 15 marzo stesso ».

« I nomi degli elettori (continua l'articolo) nuovamente iscritti dal Consiglio comunale, si devono pubblicare in un elenco separato ». Ora, se anche questo elenco (separato) doveva e deve contenere, siccome è fuor di ogni dubbio, le stesse indicazioni contenute nella lista generale, ne segue che sotto la semplice espressione di « nomi degli elettori » la legge comprende anche tutte le qualità inerenti ai nomi indicate nella lista elettorale.

Attesochè, per altro, da tutto questo non ne discende la conseguenza che, essendo obbligo degli elettori di scrivere nella scheda il nome dei candidati, siano pure obbligati sempre a scrivere nella medesima tutte le qualità e circostanze che nelle liste elettorali si trovano congiunte col nome dei candidati stessi. No: l'elettore non ha altro obbligo dalla legge che di dare sufficiente indicazione delle persone cui intende di favorire col voto. Ma quando questa sufficiente indicazione non è possibile darla col semplice nome o cognome per ragione di omonimia, l'elettore non solo può, ma se vuol rendere efficace il suo voto, deve far ricorso alla lista chiamata dei nomi degli elettori, per trovare colà, con piena sicurezza, le qualità che contraddistinguono il proprio candidato da altro qualsiasi;

Attesochè, intesa in questa guisa la legge, siccome deve intendersi, sparisce qualunque assurdo o contraddizione nella medesima; nè può mai avvenire caso alcuno in cui non sia dato indicare sufficientemente un candidato, o che un elettore sia privato dal diritto della eleggibilità;

Attesochè questa Sezione IV ebbe occasione altra volta in caso simile di esaminare il punto giuridico che oggi cade in controversia e non dubitò di ritenere che tutta la parte relativa ai nomi nel più largo senso della parola venne dal legislatore rilasciata ai Consigli comunali e alle Giunte provinciali amministrative, le quali autorità, con la formazione delle liste elettorali, fissano e determinano i nomi degli elettori e tutte le altre particolarità che valgono ad identificarli e distinguerli gli uni dagli altri; e giudicò quindi che quando il legislatore nell'art. 74 si espresse con le parole «*oltre i nomi dei candidati*», non potè intendersi se non di riferirsi alla designazione degli elettori contenuta nelle liste elettorali.

Dal che trasse la illazione che una scheda redatta in modo conforme alla lista elettorale è perfettamente conforme alle intenzioni del legislatore ed è indubbiamente valida.

Attesochè applicando adesso le premesse considerazioni al caso che ci occupa, e ritenuto in fatto che nelle liste elettorali è indicato il giorno, il mese e l'anno della nascita di ciascun elettore, ne consegue che le 72 schede denunziate nelle quali al candidato Moraglia Giuseppe fu Giuseppe, già consigliere, si aggiunge la età di anni 38 all'unico scopo di distinguerlo da altro omonimo di anni 60 colla stessa paternità, essendo perfettamente conformi alle indicazioni risultanti dalla lista elettorale, sono indubbiamente valide; e deve per ciò senz'altro confermarsi il pronunziato della Giunta prov. amm. di Porto Maurizio.

Per questi motivi, ecc.